

TI_GERICHTE 35.2016.22 vom 16. August 2016

TI Tribunale d'appello, 2016-08-16, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_35.2016.22_d20160816

FR: TI_GERICHTE 35.2016.22 du 16 août 2016

IT: TI_GERICHTE 35.2016.22 del 16 agosto 2016

Regeste

Corretta decisione con la quale assicuratore ha rifiutato di riconoscere il diritto ad una rendita d'invalidità, non influenzando i postumi infortunistici sulla capacità lavorativa, una volta conclusa con successo la riformazione professionale quale impiegato di commercio (grado di invalidità dell'1%)

Erwägungen

E. 11

e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01). Nel caso di specie, visto che, a norma dell'art.

E. 16

LPGA, per valutare il grado d'invalidità, va confrontato il reddito che l'assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione, sono determinanti i dati del 2015, come correttamente ritenuto dall'amministrazione, avendo l'assicurato portato a termine la propria riformazione professionale nel mese di giugno 2015. 2.6. Per quel che concerne il reddito da valido, CO 1 ha quantificato in fr. 68'047.-- il reddito che l'interessato avrebbe potuto conseguire nel 2015. L'assicuratore LAINF è giunto a tale risultato partendo dal reddito da valido di fr. 66'547.-- per il 2009 indicato dal precedente datore di lavoro dell'interessato, poi aggiornato tenendo conto degli aumenti salariali annui risultanti dal CCL nel ramo svizzero dell'installazione elettrica e dell'installazione delle telecomunicazioni, per un importo finale di fr. 68'046.64 (cfr. doc. 175 fascicolo 2). Il TCA, come del resto ha già avuto modo di esporre nella STCA 32.2015.157 del 2 agosto 2016, ritiene corretto tale modo di agire dell'assicuratore LAINF, rimasto peraltro incontestato, e può farlo proprio. 2.7. Per quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg. 2.7.1. Nella prima sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione a sapere se, e in quale misura al caso, i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti, dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al

riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione. L'Alta Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell'inchiesta sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04). In una sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che "(...) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. Grisanti, Nuove regole per la valutazione dell'invalidità., in: RtiD II-2006, p. 311 seg., in particolare p. 326-327) (...)". Con sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2, il Tribunale federale ha lasciato aperta la questione a sapere se l'adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media ("deutliche Abweichung"). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 p. 45 consid. 6.2; dell'8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l'Alta Corte non ha ritenuto rilevante un gap salariale del 4%). La questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni - un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali. 2.7.2. Nella seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL ("Descrizione dei posti di lavoro"). In quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL, l'assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza dell'impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento. Nella DTF 139 V 592 consid. 7, il TF ha ribadito la validità del metodo di determinazione del reddito da invalido fondato sulle DPL. 2.7.3. A proposito della relazione tra i due metodi di determinazione del reddito da invalido (DPL e dati statistici), il Tribunale federale, dopo aver rilevato che la soluzione secondo la quale l'assicuratore è libero di scegliere l'uno o l'altro metodo non è soddisfacente ed avere sottolineato la difficoltà a stabilire un ordine di priorità posto che entrambi i metodi presentano dei vantaggi e degli svantaggi, nella DTF 129 V 472, ha formulato alcuni requisiti qualitativi, oltre all'edizione di almeno cinque schede DPL, volti a garantire la rappresentatività dei profili DPL e, dunque, dei dati salariali che ne risultano. In ossequio a tale giurisprudenza,

l'assicuratore é tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro entranti in linea di conto, così come sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento. In caso contrario, non è possibile fondarsi sulle DPL ma si deve far capo ai dati statistici salariali dell'ISS. In una sentenza 8C_790/2009 del 27 luglio 2010 consid. 4.3, il Tribunale federale ha ritenuto auspicabile che CO 1 produca un estratto della banca dati DPL, nel caso in cui stabilisca il reddito da invalido in base ai dati statistici, e ciò per non alimentare il sospetto che esso si sia fondato su questi ultimi in funzione del risultato desiderato. In merito al requisito di rappresentatività dei profili DPL, il TCA, nella STCA 35.2014.20 del 28 luglio 2014, consid. 2.7., ha già ricordato che, per prassi, l'assicuratore resistente lo ritiene adempiuto segnatamente quando, in un caso concreto, le corrispondenze trovate sono almeno 25 (in proposito, si veda Stefan A. Dettwiler, Suva "DAP"t nicht im Dunkeln - Invalidenlohnbemessung anhand konkreter Arbeitsplätze (DAP) in SZS 2006, p. 6ss., p. 13 : "In qualitativer Hinsicht hat das EVG vier Zusatzangaben verlangt, wobei hier die Zusatzangaben nach der gesamten Zahl (= Treffer) eine wichtige Rolle spielt. Wie hoch muss jedoch diese Zahl sein, um dem Erfordernis nach "Repräsentativität" zu genügen? Die Suva geht davon aus, dass bei einer gesamten Zahl (= Treffer) von mindestens 25 diesem erfordernis nach Repräsentativität genügend Rechnung getragen wird . Folglich muss die oben unter den neuen Anforderungen gennante gesamte Anzahl (= Treffer) von DAP-Blättern mindestens 25 betragen."). L'Alta Corte ha ancora una volta ribadito, in una recente STF 8C_898/2015 del 13 giugno 2016 consid. 3.3., la necessità per l'CO 1 di motivare le ragioni per le quali, ritenendo non rappresentativi i profili di cui alle DPL, decida di fare capo, nella determinazione del reddito da invalido, ai dati statistici salariali di cui alle RSS. In quel caso, il TF ha rimproverato ai giudici cantonali di avere calcolato il reddito da invalido di un assicurato fondandosi sui dati statistici di cui alle RSS (attribuendo così una rendita del 25%), senza tuttavia previamente avere esaminato ed esposto le ragioni per le quali, nel caso di specie, non fosse possibile, nel rispetto dei criteri posti dalla giurisprudenza, fare riferimento ai dati salariali DPL indicati dall'amministrazione (giunta ad un grado di invalidità del 7%). Il Tribunale federale - dopo avere ricordato che, qualora l'assicuratore LAINF ritenga di non poter validamente determinare il reddito da invalido secondo le DPL, è comunque tenuto ad allegare agli atti la documentazione a comprova della non rappresentatività dei profili DPL a disposizione, spettando poi, nella procedura di ricorso, al primo giudice esaminare l'ammissibilità o meno delle DPL - ha, pertanto, annullato la decisione impugnata e rinviato gli atti all'autorità di prima istanza affinché provveda a colmare tale lacuna. 2.8. Nel caso di specie, l'amministrazione – facendo proprio il metodo di calcolo utilizzato dall'Ufficio AI, ma riferendosi alla versione 2012 anziché a quella 2010 della Tabella TA1 – ha quantificato in fr. 67'231.44 il reddito da invalido per il 2015, applicando la tabella RSS 2012 TA1, settore 3 servizi (categorie 45-96), livello 2, uomo, aggiornandolo al 2015 (cfr. doc. 177 e 178 fascicolo 2). L'assicurato ha contestato il reddito da invalido calcolato dall'CO 1, ritenendolo irrealistico in quanto "in Ticino la paga media di una persona che svolge il mio mestiere è di fr. 4'574 mensili" e aggiungendo che il suo primo salario dopo la riquilifica, per una supplenza di un mese presso _____ di _____, è stato di fr. 3'472.10 lordi mensili, come risulta dal contratto di lavoro del 5 agosto 2015 (doc. I; doc. IV). 2.8.1. In concreto, l'assicurato, una volta ottenuto il diploma di impiegato di commercio con AFC, è stato incaricato, in qualità di segretario supplente, dal 5 agosto 2015 e fino al rientro del titolare, presso la sede di _____ di _____, con un salario lordo di fr. 3'472.10 per tredici mensilità (cfr. contratto di lavoro del 5 agosto 2015, doc.

180 fascicolo 2). Tale supplenza è durata, come indicato dall'assicurato stesso, per il solo mese di agosto 2015 (cfr. doc. I; IV). Di tutta evidenza, come già sottolineato da questa Corte nella STCA 32.2015.157 del 2 agosto 2016, questo salario, percepito unicamente durante un mese, non può essere ritenuto rappresentativo, non potendo certo essere considerata la breve supplenza in questione un rapporto di lavoro particolarmente stabile come richiesto dalla giurisprudenza (cfr. STF 8C_989/2009 del 31 maggio 2010, riprodotta per esteso al consid. 2.9. della STCA 32.2015.157 del 2 agosto 2016). 2.8.2. Pertanto, in mancanza, nel caso di specie, di un salario effettivamente percepito nell'attività di impiegato di commercio nella quale è stato riformato, rispettoso delle condizioni poste dalla giurisprudenza per potere essere posto alla base del calcolo del grado di invalidità quale reddito da invalido, il reddito da invalido da prendere in considerazione è da calcolare, per forza di cose, come ricordato sopra (cfr. consid. 2.7.1-2.7.3.), facendo capo ai dati statistici, o alle DPL. Nel caso di specie, il TCA considera che, a ragione, l'Istituto assicuratore abbia deciso, riprendendo il metodo scelto dall'Ufficio AI, di far capo ai dati statistici, anziché utilizzare i dati salariali delle DPL. A tale proposito, questo Tribunale rileva che se è vero, da una parte, che nello stabilire il reddito da invalido in ambito LAINF I'CO 1 fa capo, di regola, in prima battuta, secondo la giurisprudenza federale (cfr. STF 8C_898/2015 del 13 giugno 2016 consid. 3.3. riassunta al consid. 2.7.3.), ai salari DPL ("Descrizione dei posti di lavoro"), d'altra parte non va dimenticato che i profili rientranti in tali banche dati concernono attività semplici e ripetitive, che non richiedono, in genere, una formazione specifica, ma sono accessibili al termine della scuola dell'obbligo o tramite una formazione empirica. Ora, posto che, nel caso di specie, il reddito da invalido dell'interessato non va stabilito in relazione allo svolgimento di attività semplici e ripetitive, bensì con riferimento a degli impieghi qualificati afferenti al settore degli impiegati di commercio con AFC, nel quale l'assicurato è stato riformato, appare maggiormente corretto basarsi sui dati statistici di cui alle RSS. 2.8.3. In tale ambito, tuttavia, come questo Tribunale ha già avuto modo di spiegare diffusamente nella STCA 32.2015.157 del 2 agosto 2016, contrariamente a quanto preteso dal ricorrente – il quale ha più volte indicato che in Ticino il salario medio per la sua professione sarebbe di fr. 4'574 mensili, senza tuttavia precisare sulla base di quali parametri si giunga a tale ammontare (cfr. doc. I e doc. IV, sottolineatura della redattrice) – non è possibile fare riferimento ai dati statistici regionali, ma unicamente a quelli nazionali. Il Tribunale federale ha, infatti, come esposto al considerando 2.7.1, già dichiarato non più applicabili i valori salariali statistici regionali, stabilendo che sono esclusivamente utilizzabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali statistici nazionali di cui alla Tabella TA1 dell'ISS e non i valori di cui alla Tabella TA13 dell'ISS, che fa riferimento alle "grandi regioni" (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 75/03 del 12 ottobre 2006, in SVR 2007 UV n. 17 pag. 56). Su questo tema vedi anche Daniele Cattaneo, "Alcuni impulsi del TCA allo sviluppo delle norme e della giurisprudenza nelle assicurazioni sociali" in: Rivista ticinese di diritto, I-2015, pag. 301. L'Alta Corte, come già indicato nella STCA 32.2015.157 del 2 agosto 2016, ha ancora una volta ribadito l'inapplicabilità dei dati regionali, ad esempio, nella STF 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010 e nella STF 9C_843/2015 del 7 aprile 2016. Conformemente alla giurisprudenza federale, per la determinazione del reddito ipotetico da invalido tornano, dunque, applicabili i dati statistici nazionali, come stabilito dall'amministrazione riprendendo, correttamente, quanto stabilito dall'Ufficio AI (cfr. STCA 32.2015.157 del 2 agosto 2016). Al riguardo, questo Tribunale rileva nuovamente, come già indicato nella STCA 32.2015.157 del 2 agosto 2016, che la scelta operata dall'amministrazione nella

decisione su opposizione impugnata di fare capo ai dati della Tabella TA1 appare favorevole all'assicurato. In una sentenza STF 9C_29/2012 del 27 giugno 2012, infatti, il Tribunale federale ha già avuto modo di rilevare che, alla luce della natura trasversale della professione di impiegato di commercio, sarebbe maggiormente appropriato fare riferimento ai dati statistici per genere di attività di cui alla Tabella TA7 anziché a quelli stabiliti secondo il ramo economico di cui alla Tabella TA1, ciò che, di tutta evidenza, porterebbe ad un reddito da invalido ancora maggiore, stante i dati statistici più elevati figuranti nella tabella TA7. Utilizzando, quindi, nel caso maggiormente favorevole all'assicurato come scelto dall'Ufficio AI, i dati forniti dalla Tabella TA1, l'assicurato, svolgendo nel 2012 una professione che presuppone un livello di competenze 2 - cui ha fatto correttamente capo l'amministrazione, visto che l'assicurato ha concluso la propria riforma professionale ottenendo l'AFC di impiegato di commercio (cfr., sul tema, STF 8C_499/2014 del 12 agosto 2015, concernente il caso di un assicurato, messo dall'Ufficio AI al beneficio di una misura di riforma professionale della durata di due anni, interrotta tuttavia dopo 11 mesi per motivi non legati al danno alla salute, nel quale l'Alta Corte ha considerato corretto calcolare il reddito da invalido facendo capo al livello 3 delle tabelle statistiche, come se l'interessato avesse portato a termine la misura professionale, e non al livello 4, come stabilito invece, a torto, dai primi giudici) nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 5'285.--. Riportando questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella pubblicata sul sito web dell'Ufficio federale di statistica), esso ammonta a fr. 5'509.60 mensili oppure a fr. 66'115.35 per l'intero anno (fr. 5'509.60 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a). Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali (+0.8% per il 2013, +0.7% per il 2014 e +0.3% per il 2015, cfr. la relativa tabella pubblicata sul sito web dell'UFS), si ottiene, per il 2015 un reddito annuo di fr. 67'312.11. L'amministrazione non ha apportato alcuna riduzione percentuale al reddito da invalido calcolato secondo i dati statistici, circostanza rimasta incontestata dal ricorrente. Il TCA concorda con l'amministrazione, ritenuto che una tale riduzione non si applica automaticamente, ma risulta giustificata solo quando esistono degli indizi sufficienti per ammettere che, in considerazione di circostanze particolari (legate all'handicap della persona o ad altri fattori quali l'età, la nazionalità e il tipo di permesso di dimora, il grado di occupazione; cfr. DTF 126 V 75 consid. 5b/aa pag. 79) , la persona assicurata è in grado di sfruttare la propria capacità lavorativa residua sul piano economico solo in maniera inferiore alla media, ciò che non è il caso nella fattispecie presente (cfr. STF 9C_29/2012 del 27 giugno 2012). 2.9. Procedendo quindi al raffronto dei redditi, con riferimento al 2015, partendo da un salario da invalido di fr. 67'312 c onfrontando ora questo dato con l'importo di fr. 68'047. --, corrispondente al reddito che l'insorgente avrebbe conseguito da valido nell'anno 2015 (cfr. consid. 2.6.), emerge - come già indicato nella STCA 32.2015.157 del 2 agosto 2016 - un'incapacità al guadagno pari a 1,08%, arrotondato all'1% (secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale che non dà diritto ad una rendita di invalidità come stabilito dall'amministrazione.

E. 45

consid. 6.2; dell'8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l'Alta Corte non ha ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).

La questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni - un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali.

2.7.2. Nella seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL (■Descrizione dei posti di lavoro■).

In quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL, l'■assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza dell'■impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

2.8.1. In concreto, l'■assicurato, una volta ottenuto il diploma di impiegato di commercio con AFC, è stato incaricato, in qualità di segretario supplente, dal 5 agosto 2015 e fino al rientro del titolare, presso la sede di _____ di _____, con un salario lordo di fr. 3'472.10 per tredici mensilità (cfr. contratto di lavoro del 5 agosto 2015, doc. 180 fascicolo 2).

Tale supplenza è durata, come indicato dall'■assicurato stesso, per il solo mese di agosto 2015 (cfr. doc. I; IV).

Di tutta evidenza, come già sottolineato da questa Corte nella STCA 32.2015.157 del 2 agosto 2016, questo salario, percepito unicamente durante un mese, non può essere ritenuto rappresentativo, non potendo certo essere considerata la breve supplenza in questione un rapporto di lavoro particolarmente stabile come richiesto dalla giurisprudenza (cfr. STF 8C_989/2009 del 31 maggio 2010, riprodotta per esteso al consid. 2.9. della STCA 32.2015.157 del 2 agosto 2016).

2.8.2. Pertanto, in mancanza, nel caso di specie, di un salario effettivamente percepito nell'■attività di impiegato di commercio nella quale è stato riformato, rispettoso delle condizioni poste dalla giurisprudenza per potere essere posto alla base del calcolo del grado di invalidità quale reddito da invalido, il reddito da invalido da prendere in considerazione è da calcolare, per forza di cose, come ricordato sopra (cfr. consid. 2.7.1-2.7.3.), facendo capo ai dati statistici, o alle DPL.

Nel caso di specie, il TCA considera che, a ragione, l'■Istituto assicuratore abbia deciso, riprendendo il metodo scelto dall'■Ufficio AI, di far capo ai dati statistici, anziché utilizzare i dati salariali delle DPL.

Ora, posto che, nel caso di specie, il reddito da invalido dell'■interessato non va stabilito in relazione allo svolgimento di attività semplici e ripetitive, bensì con riferimento a degli impieghi qualificati afferenti al settore degli impiegati di commercio con AFC, nel quale l'■assicurato è stato riformato, appare maggiormente corretto basarsi sui dati statistici di cui

alle RSS.

2.8.3. In tale ambito, tuttavia, come questo Tribunale ha già avuto modo di spiegare diffusamente nella STCA 32.2015.157 del 2 agosto 2016, contrariamente a quanto preteso dal ricorrente ■ il quale ha più volte indicato che in Ticino il salario medio per la sua professione sarebbe di fr. 4■574 mensili, senza tuttavia precisare sulla base di quali parametri si giunga a tale ammontare (cfr. doc. I e doc. IV, sottolineatura della redattrice) ■ non è possibile fare riferimento ai dati statistici regionali, ma unicamente a quelli nazionali.

Il Tribunale federale ha, infatti, come esposto al considerando 2.7.1, già dichiarato non più applicabili i valori salariali statistici regionali, stabilendo che sono esclusivamente utilizzabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali statistici nazionali di cui alla Tabella TA1 dell'ISS e non i valori di cui alla Tabella TA13 dell'ISS, che fa riferimento alle ■grandi regioni■ (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 75/03 del 12 ottobre 2006, in SVR 2007 UV n. 17 pag. 56).

Su questo tema vedi anche Daniele Cattaneo, ■Alcuni impulsi del TCA allo sviluppo delle norme e della giurisprudenza nelle assicurazioni sociali■ in: Rivista ticinese di diritto, I-2015, pag. 301.

L'Alta Corte, come già indicato nella STCA 32.2015.157 del 2 agosto 2016, ha ancora una volta ribadito l'inapplicabilità dei dati regionali, ad esempio, nella STF 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010 e nella STF 9C_843/2015 del 7 aprile 2016.

Conformemente alla giurisprudenza federale, per la determinazione del reddito ipotetico da invalido tornano, dunque, applicabili i dati statistici nazionali, come stabilito dall'amministrazione riprendendo, correttamente, quanto stabilito dall'Ufficio AI (cfr. STCA 32.2015.157 del 2 agosto 2016).

Al riguardo, questo Tribunale rileva nuovamente, come già indicato nella STCA 32.2015.157 del 2 agosto 2016, che la scelta operata dall'amministrazione nella decisione su opposizione impugnata di fare capo ai dati della Tabella TA1 appare favorevole all'assicurato.

In una sentenza STF 9C_29/2012 del 27 giugno 2012, infatti, il Tribunale federale ha già avuto modo di rilevare che, alla luce della natura trasversale della professione di impiegato di commercio, sarebbe maggiormente appropriato fare riferimento ai dati statistici per genere di attività di cui alla Tabella TA7 anziché a quelli stabiliti secondo il ramo economico di cui alla Tabella TA1, ciò che, di tutta evidenza, porterebbe ad un reddito da invalido ancora maggiore, stante i dati statistici più elevati figuranti nella tabella TA7.

Utilizzando, quindi, nel caso maggiormente favorevole all'assicurato come scelto dall'Ufficio AI, i dati forniti dalla Tabella TA1, l'assicurato, svolgendo nel 2012 una professione che presuppone un livello di competenze 2 - cui ha fatto correttamente capo l'amministrazione, visto che l'assicurato ha concluso la propria riforma professionale ottenendo l'AFC di impiegato di commercio (cfr., sul tema, STF 8C_499/2014 del 12 agosto 2015, concernente il caso di un assicurato, messo dall'Ufficio AI al beneficio di una misura di riforma professionale della durata di due anni, interrotta tuttavia dopo 11 mesi per motivi non legati al danno alla salute, nel quale l'Alta Corte ha considerato corretto calcolare il reddito da invalido facendo capo al livello 3 delle tabelle statistiche, come se l'interessato avesse portato a termine la misura professionale, e non al livello 4, come stabilito invece, a torto, dai primi giudici) nel settore privato svizzero

(a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 5'285.--.

Riportando questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella pubblicata sul sito web dell'Ufficio federale di statistica), esso ammonta a fr. 5'509.60 mensili oppure a fr. 66'115.35 per l'intero anno (fr. 5'509.60 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali (+0.8% per il 2013, +0.7% per il 2014 e +0.3% per il 2015, cfr. la relativa tabella pubblicata sul sito web dell'UFS), si ottiene, per il 2015 un reddito annuo di fr. 67'312.11.

L'amministrazione non ha apportato alcuna riduzione percentuale al reddito da invalido calcolato secondo i dati statistici, circostanza rimasta incontestata dal ricorrente.

Il TCA concorda con l'amministrazione, ritenuto che una tale riduzione non si applica automaticamente, ma risulta giustificata solo quando esistono degli indizi sufficienti per ammettere che, in considerazione di circostanze particolari (legate all'handicap della persona o ad altri fattori quali l'età, la nazionalità e il tipo di permesso di dimora, il grado di occupazione; cfr. DTF 126 V 75 consid. 5b/aa pag. 79), la persona assicurata è in grado di sfruttare la propria capacità lavorativa residua sul piano economico solo in maniera inferiore alla media, ciò che non è il caso nella fattispecie presente (cfr. STF 9C_29/2012 del 27 giugno 2012).

2.9. Procedendo quindi al raffronto dei redditi, con riferimento al 2015, partendo da un salario da invalido di fr. 67'312 confrontando ora questo dato con l'importo di fr. 68'047.--, corrispondente al reddito che l'interessato avrebbe conseguito da valido nell'anno 2015 (cfr. consid. 2.6.), emerge - come già indicato nella STCA 32.2015.157 del 2 agosto 2016 - un'incapacità al guadagnare pari a 1,08%, arrotondato all'1% (secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale che non dà diritto ad una rendita di invalidità come stabilito dall'amministrazione.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.